

In merito alla questione degli “elementi attivi”, ecco alcuni chiarimenti (di seguito in forma sintetica, corredata dalle immagini contenute nell'allegato)

Elementi attivi

Gli **elementi attivi o macro** sono un insieme di procedure, comandi o istruzioni richiamabili durante l'esecuzione di un programma.

Come noto, l'atto telematico nativo digitale è ottenuto dalla conversione in PDF attraverso *software* di redazione testuale (*word processor*) i quali consentono potenzialmente l'utilizzo di *macro o riferimenti attivi*; in genere, con la conversione in PDF, l'elemento attivo perde la sua funzione (ad es. la numerazione delle pagine in *Word* è una *macro* che, durante la conversione in PDF, perde tale funzione); vi sono casi in cui però gli elementi attivi permangono anche dopo la conversione, e pertanto è stato previsto un esplicito divieto dalla legge e predisposto un sistema di controllo, al fine di evitare che l'atto contenga **elementi attivi vietati**, ossia, in estrema sintesi, ***parti del testo potenzialmente modificabili da una sorgente esterna.***

Si tratta di una cautela necessaria, anche se - come spiegato dai tecnici nella nota allegata -, allo stato attuale delle conoscenze tecniche, non vi è possibilità che una *macro* all'interno di un *PDF* possa utilmente sostituire del testo per renderlo modificabile, ed i rischi di veicolare un eventuale virus sono ridotti ad una percentuale minima.

Elementi attivi" vietati

In base a quanto risulta indicato dalla DGSIA, ed alle informazioni fornite dai nostri tecnici Cisia, il concetto di "**Elementi attivi" vietati nell'atto depositato telematicamente** può essere inteso nel senso che **non sono ammessi macro o campi che possano pregiudicare la sicurezza (es. veicolare virus) e alterare valori quando il file viene aperto.**

La *ratio* del divieto è duplice: evitare pregiudizi per la sicurezza del sistema (es. veicolare virus) ed impedire che un file depositato in giudizio tramite PCT possa subire delle modifiche successive al deposito stesso, vanificando così le disposizioni in materia di preclusioni processuali e di tutela del contraddittorio (inoltre la modifica automatica di un file successiva alla sua sottoscrizione potrebbe evidentemente inficiare il valore della firma digitale, in quanto apposta su atto suscettibile di variazioni. La regola relativa alla firma digitale è del resto generale e non vale solo per il PCT: infatti, ogni documento informatico sottoscritto digitalmente deve essere privo di “*macroistruzioni o codici eseguibili, tali da attivare funzionalità che possano modificare gli atti, i fatti o i dati nello stesso rappresentati*” - Art. 3, co. 3, DPCM 30 marzo 2009; v. anche DPCM 22 febbraio

2013 - Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali)

Elementi attivi ammessi

Il portale PST Giustizia pubblica al link seguente http://pst.giustizia.it/PST/resources/cms/documents/Indicazioni_su_creazione_Atto_principale.pdf

gli elementi che sono ammessi in un atto principale:

- 1) **indirizzi e-mail ordinari / PEC**
- 2) **link a documenti interni alla busta**
- 3) **link a siti e risorse esterne**
- 4) **testo con inserimento di immagini.**

(per gli esempi v. nota tecnico cisia)

Il controllo automatico del sistema

Il sistema opera un **controllo automatico** che può sfociare nel risultato di **“errore bloccante”** o in un mero **avviso al giudice non bloccante** .

L'eventuale **errore bloccante** (visualizzato con una *croce in rosso*), può comparire in caso di link potenzialmente pericoloso per la sicurezza oppure di link fraudolento, ove appaia il collegamento ad un sito con puntamento a diversa risorsa del web. Secondo quanto evidenziato dai tecnici, allo stato attuale errori di questo tipo non sono mai stati rilevati; non risulta nemmeno segnalata la visualizzazione di tale errore nella consolle da parte dei magistrati.

L'avviso al giudice non bloccante (visualizzato su consolle con un *“triangolo giallo”* e la frase *“attenzione: rilevata presenza di collegamenti ipertestuali esterni o non presenti tra gli allegati”*) consiste in una mera segnalazione al magistrato sulla presenza di *elementi attivi* (esempi ricorrenti sono campi PEC/posta elettronica/link)

Per individuare l' “elemento attivo” che ha dato origine all'avviso: dopo aver aperto l'atto su consolle, potrete visualizzare l'elemento, che appare in genere *evidenziato in blu e sottolineato*; il semplice passaggio del *“puntatore del mouse”* sull'*elemento* (senza effettuare click) fa trasformare il puntatore in *“manina”*: ciò indica che si tratta di un *elemento attivo* suscettibile di apertura. Il caso più frequente è quello in cui nell'atto è contenuta l'indicazione dell'indirizzo pec completo dell'avvocato; si tratta, come detto, di un elemento attivo consentito.

Gli stessi elementi attivi potrebbero comparire nel testo anche *senza la sottolineatura e l'evidenza blu*, ma il passaggio del cursore (senza click) e la sua trasformazione in “*manina*” indica comunque che si tratta di un *elemento attivo* suscettibile di apertura..

E' opportuno segnalare che anche le nostre sentenze spesso contengono collegamenti ipertestuali: ad esempio, se si copia su un file i riferimenti di una massima da italggiure (così: Sez. L, **Sentenza n. [13953](#)** del 16/06/2009) .

Per eliminare il collegamento nei nostri atti, basta posizionare il “*puntatore del mouse*” sul link, cliccare con il tasto destro del mouse e scegliere “rimuovi collegamento ipertestuale”

©Rossella Masi